

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

08 giugno 2020

Alle aziende associate

**EMANATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'EMERSIONE DEL LAVORO
IRREGOLARE**

Gentili Associati,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 27 maggio 2020, che fornisce le modalità a mezzo delle quali è possibile presentare l'istanza per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (a favore di cittadini italiani, comunitari o extracomunitari), così come prevista dall'art. 103 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), oltre alle modalità che i cittadini stranieri, irregolarmente presenti in Italia, devono seguire per ottenere il così detto permesso di soggiorno temporaneo.

Il provvedimento ministeriale regola tre fattispecie:

- la presentazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione dell'istanza per l'emersione del lavoro irregolare a favore dei cittadini extracomunitari;
- la presentazione presso l'Inps dell'istanza per l'emersione del lavoro irregolare prestato da italiani o cittadini comunitari;
- la presentazione presso la Questura dell'istanza per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo da parte dei cittadini extracomunitari irregolari.

A seguito del citato decreto ministeriale l'Inps, con la circolare n. 68 del 31-05-2020, ha inoltre definito le modalità di presentazione delle istanze per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolare intrattenuti con cittadini italiani o comunitari.

Il rapporto di lavoro irregolare oggetto dell'istanza deve aver avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del DL n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell'istanza. La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.

L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non inferiore a 30.000 euro annui.

La procedura

I datori di lavoro interessati devono inoltrare all'Inps l'istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento, tramite modello F 24, di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore (per le modalità di compilazione occorre vedere la risoluzione n. 27/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate). Inoltre, per l'emersione dei rapporti di lavoro con i cittadini extracomunitari, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità, saranno definite con decreto interministeriale.

La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

- il settore di attività del datore di lavoro
- codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell'azienda, se persona giuridica
- nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario
- attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento
- la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente al 19-05-2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza (che deve avvenire dal 01 giugno al 15-07-2020), se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente al 19 maggio 2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- l'importo della retribuzione convenuta
- l'orario di lavoro convenuto e il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro

Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:

- di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500 euro, con l'indicazione della data di pagamento
- di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16 euro richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell'istanza

- di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale che ne definirà l'importo.

In caso di esito positivo all'accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro provvederanno ad effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva ed apposita circolare.

Allegati: DM 27-05-2020 e relativo allegato;

circolare Inps n. 68/2020

Per ogni ulteriore chiarimento la nostra Area Lavoro – Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 - Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi

Direttore

Confapi Emilia

